

COMUNE DI CONDOVE



(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI CONDOVE

Approvato con deliberazione di C.C. n° 26 del 17.05.2007

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 – Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 7 - Comportamenti Vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10 - Rifiuti
- Art. 11 - Spurgo Pozzi Neri e Fosse Biologiche
- Art. 12 - Sgombero neve

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 15 – Divieti
- Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

- Art. 17 - Disposizioni Generali

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI E CORTEI FUNEBRI

- Art. 18 – Cortei funebri
- Art. 19 – Processioni. Manifestazioni
- Art. 20 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 21 – Occupazioni per spettacoli viaggianti
- Art. 22 - Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- Art. 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 25 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 26 - Occupazioni per traslochi
- Art. 27 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 28 - Occupazioni con dehors
- Art. 29 - Occupazioni per esposizioni di merci
- Art. 30 - Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 31 - Commercio in forma itinerante
- Art. 32 - Mestieri girovaghi

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 33 - Disposizioni generali
- Art. 34 - Lavoro notturno
- Art. 35 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 36 - Abitazioni private
- Art. 37 - Strumenti musicali
- Art. 38 - Schiamazzi notturni
- Art. 39 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

- Art. 40 - Rinvio

TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 41 - Servizi igienici
- Art. 42 - Amministrazione degli stabili

TITOLO VII NORME SANZIONATORIE E SANZIONI

- Art. 43 - Norme sanzionatorie e sanzioni

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 44 - Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della Comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei Cittadini, l'integrità e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) Occupazione d'aree e spazi pubblici;
- c) Quietè pubblica e privata;
- d) Attività commerciali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A) e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti e, ove consentito da legge generale dello Stato e previsto da specifica convenzione stipulata con il Comune, da altri Enti il cui personale sia preposto alla vigilanza

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei tempi di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, le strade consortili e le mulattiere comunali, quelle risultanti vicinali dalla mappa catastale;
- b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c) Le acque interne e le loro difese spondali;
- d) I monumenti, i portici, gli edifici segnalati e vincolati dalla Sovrintendenza e dal Piano Regolatore Generale Comunale

- e)** Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f)** Gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti;
- g)** I parcheggi e gli altri spazi destinati ad uso pubblico anche solo tramite prescrizioni nella concessione, autorizzazione o convenzione edilizia;
- h)** Gli spazi posti su manufatti realizzati direttamente dal Comune o in scomputo oneri di urbanizzazione, trascorsi cinque anni dalla realizzazione senza contestazioni legali da parte dei proprietari;
- i)** Gli spazi dismessi a seguito di prescrizioni connesse ad approvazioni di concessioni o di autorizzazioni edilizie.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Per utilizzo di beni comuni s'intende l'uso particolare, per l'esercizio temporaneo, che di essi sia fatto, in via esclusiva, di attività anche di carattere privato. L'utilizzo dei beni comunali è sempre subordinato a preventiva concessione od autorizzazione.

4. Con il termine "Arredo Urbano" s'intende l'insieme dei beni comuni di proprietà comunale forniti e gestiti dal Comune, ivi compresi opere ed interventi realizzati dall'Ente quali marciapiedi, piste ciclopedonali, pozzi, panchine, siepi, alberature, fioriere, tinteggiature, rivestimenti murari, ecc....

5. Con il termine Autorità Comunale si intende il Funzionario comunale legittimato a condurre un procedimento amministrativo.

6. Quando si cita l'Amministrazione Comunale ci si riferisce agli organi politici quali Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale.

ART. 4 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra preventiva specifica concessione od autorizzazione per l'utilizzo o la fruizione di beni comuni, questa deve essere richiesta con apposita istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Autorità comunale competente.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed al modo di utilizzo in relazione all'attività che s'intende esercitare.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano in via generale i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione/autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione. Quando

sussistano ragioni di particolare urgenza o quando l'utilizzo riguarda superfici di limitata estensione e prevedono durata non superiore al giorno, il diniego o l'autorizzazione possono essere concesse dal funzionario responsabile sentiti, soltanto oralmente, i pareri degli altri uffici competenti.

4. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere di tipo temporaneo o permanente. Sono temporanee quando hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio. Possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 dal titolare della concessione/autorizzazione.

Sono di tipo permanente le concessioni o autorizzazioni che abbiano validità superiore all'anno, per le medesime valgono le stesse disposizioni formali e procedurali stabilite per quelle di tipo temporaneo.

5. Le concessioni/autorizzazioni che sono utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, possono essere revocate dal funzionario responsabile in qualunque momento, con provvedimento motivato, come quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5 VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti della Polizia Municipale, nonché in via speciale e, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali preposti o a funzionari di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma uno, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, con l'obbligo di rapporto di cui al comma due.

Art. 6 SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per ognuna di esse determinata, così come specificato all'art. 43 del Titolo VII del presente Regolamento riguardante le norme sanzionatorie.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 COMPORTAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a)** Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b)** Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubbliche condutture e servizi della pubblica illuminazione;
- c)** Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, fontane, segnaletica stradale, dissuasori di traffico e sosta, e altri elementi d'arredo urbano di pubblica utilità;
- d)** Sedersi sullo schienale delle panchine pubbliche appoggiando i piedi sul piano di seduta;
- e)** Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- f)** Occupare marciapiedi o tratti di strade riservate ai pedoni con oggetti ingombranti o soffermarsi a scopo di vendite ambulanti; nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sulle pubbliche condutture e sulla pubblica illuminazione oggetti esposti in vendita;
- g)** Arrampicarsi su monumenti, pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o delle tabelle del servizio di trasporto pubblico, inferriate pubbliche o private;
- h)** Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle proprietà private ove non autorizzati o in violazione delle norme vigenti;
- i)** Scuotere, spolverare o sbattere sulla pubblica via o dalle finestre: abiti, tappeti, panni, stuoie, lettieri, stracci, tovaglie ecc
- j)** Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni, salvo diversa destinazione del gioco espressamente indicata;
- k)** Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio, disturbo o ingombro, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; è parimenti vietato lanciare sassi e palle di neve;
- l)** Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle fogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all'uso;
- m)** Impedire con veicoli o altro l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- n)** Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre immagini o esibire abbigliamento contrari al pubblico decoro, alla moralità ed al buon costume, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio alle persone, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o)** Lasciare le deiezioni dei cani sul suolo pubblico, secondo quanto previsto dal Regolamento per Tutela ed il Benessere degli Animali;
- p)** Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q)** Sparare mortaretti, petardi ed utilizzare bombolette spray schiumogene. Esclusivamente per quegli artifici rientranti nelle categorie consentite dei giochi pirici e dei giocattoli si deroga la notte di Capodanno dalle ore 23.00 alle ore 01.00 del 1° Gennaio.
- r)** Ostruire nonché versare liquidi e solidi nei corsi d'acqua, nei fossati, nei canali, fontane e lavatoi, nei laghetti eventualmente esistenti;
- s)** Affiggere materiale informativo fuori dagli spazi consentiti se non autorizzati in caso di effettiva emergenza. Tali materiali vanno comunque rimossi entro 3 giorni;
- t)** Affiggere od installare materiali pubblicitari (stendardi, striscioni, cartelli, ecc...) suscettibili di essere abbattuti dal vento in quanto non sufficientemente stabili;
- u)** Lasciare oltre 5 gg. dal termine della manifestazione i materiali di cui alla precedente lettera t;
- v)** Strappare, estirpare fiori e piante da aiuole, fioriere, giardini pubblici e rovinarne il manto erboso.
- w)** Asportare e danneggiare vasi, fiori, arredi, oggetti di proprietà comunale dalle aree cimiteriali. Per tutte le altre disposizioni in materia si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Condove.

ART. 8 ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a)** Ammassare nelle strade, nelle aree di pertinenza delle case, nei terreni di proprietà privata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie edili e oggetti ingombranti, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b)** Utilizzare balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via come luogo di deposito di rifiuti non collocati negli appositi contenitori o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c)** Collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via o verso i cortili qualsiasi oggetto mobile (vasi fiori, cassette, gabbie uccelli, ecc...) che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d)** Procedere all'innaffiatura dei vasi o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica via;
- e)** Lanciare distribuire, collocare sui veicoli in sosta sulla pubblica via, volantini o simili, tranne che in occasione di manifestazioni aventi carattere religioso, politico o sindacale e di cui sia data preventiva comunicazione al Sindaco.
- f)** Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- g)** Allevare suini, ovini, caprini, bovini, equini, avicoli e selvaggina, fatte salve le preesistenze nelle zone omogenee di territorio indicate con la lettera A (centro storico), B (di completamento), C (di espansione), H (commerciale), D (industriale) nel vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Polizia Rurale. Sono consentiti gli utilizzi familiari a condizione che siano tutelati l'igiene e la quiete pubblica.

- h)** Detenere un numero di cani eccedente i 5 capi adulti.
- i)** Detenere animali da affezione in numero tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica e da provocare problemi di natura igienico-sanitaria.
- j)** Il getto libero, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammucchiati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua;
- k)** Stendere panni all'esterno delle finestre e di balconi sui lati verso la pubblica via. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni all'esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillicidio e l'altezza dei panni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti;
- l)** Tenere accesi i motori, dei veicoli e dei motoveicoli, durante la sosta, la fermata o per altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La disposizione non si applica alle fasi di riparazione e/o di riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente agli spazi dell'autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di elementi di raccolta e coinvolgimento dei gas di scarico;
- m)** Esercitare l'attività di cantiere edile senza le opportune protezioni e recinzioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- n)** Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti, gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree verdi, piste ciclopedonali, fatte salve le carrozzelle – anche a motore/elettriche – dei portatori di handicap;
- o)** Accendere fuochi sia all'interno sia all'esterno delle abitazioni, se il fumo non immette in apposito condotto, fatto salvo l'utilizzo del barbecue per uso familiare, le cui emissioni di fumo non rechino particolare disagio al vicinato, fatto salvo quanto disposto dall'art 16 comma 5 del presente Regolamento.
- p)** Tenere nell'abitato petrolio, benzina, materie infiammabili od esplodenti oltre le quantità occorrenti per i fabbisogni domestici; restano escluse dal divieto le attività commerciali dei predetti materiali, sottoposte ad apposite norme.
- q)** Mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio.

ART. 9

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

- 1.** Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, in fontane e lavatoi, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2.** E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3.** Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono

collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti, che verranno conferiti nella raccolta indifferenziata.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, fatte salve situazioni particolari diversamente regolamentate (ad esempio: mercato settimanale, Sagra della Patata, Fiera della Toma).

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e svuotarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli, muniti di sacchetto, devono opportunamente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere secondo le rispettive competenze alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.

9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie o da esse visibili, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed al decoro delle medesime.

10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le prescrizioni vigenti in materia.

11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

ART. 10 RIFIUTI

Il Comune di Condove aderisce al sistema integrato di raccolta rifiuti urbani ed assimilati c.d. "porta a porta", per le cui modalità di gestione ed attuazione si fa rinvio:

- all'apposito disciplinare tecnico regolarmente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 16.11.2006 e successive modifiche e integrazioni;
- alle disposizioni particolari, valevoli sul territorio comunale, impartite con ordinanza del Sindaco n. 47 del 17.11.2006 ed alle eventuali successive disposizioni dello stesso Comune e dell'Azienda Consortile Servizi Enti Locali (ACSEL Servizi s.p.a. e dal

C.A.D.O.S. - Consorzio Ambiente Dora Sangone), cui il Comune aderisce, per una disciplina della gestione dei rifiuti di contenuto uniforme per tutto il territorio consortile.

ART. 11

SPURGO POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E LETAMAI

1. Lo spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguito utilizzando mezzi idonei predisposti, attrezzati ed autorizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento dei liquami.
2. Come stabilito dall'articolo 44 comma 1 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Condove, nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, gli spazi ed i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

ART. 12

SGOMBERO NEVE

3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
7. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
9. L'obbligo stabilito all'art. 9 comma 5 vale anche per la rimozione della neve. In caso di precipitazioni eccezionali, con specifica ordinanza si possono disporre obblighi per i

proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

10. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 13

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

11. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse e gli eventuali ambienti porticati in buono stato di conservazione, procedere alla loro manutenzione ed al rifacimento delle coloriture.

12. Qualora si renda necessario a causa del grave stato di abbandono delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco con proprio provvedimento ordina ai proprietari di procedere al ripristino su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale.

13. Ogni edificio pubblico e privato e le sue attinenze devono essere tenuti in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblica incolumità.

ART.14

ATTIVITA' INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

1. Al fine della loro salvaguardia, zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge in materia.

2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.

3. Nelle aree antistanti le Chiese di qualsiasi Culto è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito, se necessario, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

4. In occasione di particolari festività o manifestazioni autorizzate e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, previa apposita autorizzazione è consentita la vendita di fiori e di prodotti di particolare interesse culturale ed artigianale.

5. Nelle zone cittadine indicate al comma 1, potrà essere consentita la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che sia effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

6. All'interno dell'Area Cimiteriale è vietato far uso di apparecchiature radiotelefoniche. E' vietato inoltre l'ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai servizi funebri, di quelli utilizzati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai periodi di svolgimento degli stessi. Per quanto non previsto dal presente comma si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Condove.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 15

DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a)** Danneggiare la vegetazione;
- b)** Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante, violando le disposizioni all'uopo previste dal regolamento comunale per la tutela del benessere animale;
- c)** Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d)** Calpestare le aiuole e giocare alla palla ove il divieto sia espressamente indicato
- g)** Piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree di gioco;
- h)** Introdurre autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad eccezione di quelli autorizzati, dei portatori di handicap e delle auto di servizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano altresì nelle zone boschive montane, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

ART. 16

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private (compresi i condomini) situate in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni, o di intralcio e pericolo alle reti aeree elettrica e telefonica.

3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere

i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e di utilizzare l'apposito servizio di raccolta per il verde, sfalci e potature.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art.9, comma 9 del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, anche provvedendo allo sfalcio del manto erboso delle sponde stradali delle proprietà prospicienti la pubblica via. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

6. Le bruciature di sterpaglie ben essiccate, derivanti da sfalci e da residui di potatura ottenuti in fondi posti all'interno dei centri abitati, devono avvenire a distanza di almeno 10 mt. dalle strade e 10 mt. dalle abitazioni poste sui fondi confinanti. La Polizia Municipale ordina lo spegnimento dei fuochi che arrecano molestie e propone al Sindaco i provvedimenti atti a proibire a tempo determinato o indeterminato i bruciamenti in zone particolari del centro abitato. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si fa riferimento agli art. 9-10 della L.R. 32/98.

7. Non possono essere bruciati i vegetali o parte di essi che hanno subito trattamenti con pesticidi; parimenti è proibito bruciare plastica, gomma ed anche soltanto residui di oli, vernici, solventi e medicinali.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a)** Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b)** Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri. I proprietari di tali aree non devono limitarne l'uso;
- c)** I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal codice della strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di ordine pubblico, igiene e, ove riguardino parchi, giardini, aree pedonali o di particolare interesse paesaggistico, sulla compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale preposta può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo **può essere** negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; **deve essere** negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni del Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

9. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne; lo stesso vale per i terreni privati eventualmente occupati per estensione di quelli pubblici.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI E CORTEI FUNEBRI

ART. 18

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri seguono, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. Il corteo, solitamente scortato da un agente di Polizia Municipale, non deve fare soste lungo la strada ed ha la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

ART. 19
PROCESSIONI. MANIFESTAZIONI.

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o veicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente comunicati, concordati ed autorizzati dall'Ufficio di Polizia Municipale e, di massima, non essere in contrasto con la segnaletica stradale.
2. La richiesta per lo svolgimento si ritiene accolta con il percorso indicato dagli interessati qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica.

ART. 20
OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Il regolamento per l'esercizio delle attività degli spettacoli viaggianti e trattenimenti pubblici disciplina le procedure e le modalità varie da seguire in occasione di manifestazioni ed attività varie. Pertanto si rinvia al contenuto del medesimo per quanto trattato nella presente sezione che sia allo stesso espressamente attinente.
2. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici, privati o di uso pubblico, è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione.
3. Tale autorizzazione è vincolata alla verifica della sicurezza delle strutture e degli impianti che saranno verificati secondo le normative vigenti.
4. In presenza di una pluralità di richieste, riferite allo stesso periodo e luogo, l'Ufficio Comunale competente valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione ed al contenuto di interesse pubblico delle domande.
5. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
6. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
7. In occasione di manifestazioni in zone non adeguatamente servite da servizi pubblici, sarà obbligo degli organizzatori attrezzare l'area con idonei servizi igienici mobili di uso gratuito, come in occasione di manifestazioni di lunga durata o di prevedibile forte afflusso.
8. L'autorizzazione per l'occupazione, ad eccezione delle manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune, o di limitata entità sotto l'aspetto della frequenza di pubblico ed occupazionale del suolo, comporta la prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati; l'ammontare dell'importo è determinato di volta in volta dai competenti uffici comunali o da specifici regolamenti comunali in relazione al tipo di occupazione ed al

luogo in cui essa è prevista; il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

9. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 21 OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacoli viaggianti può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dallo specifico Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti e trattenimenti pubblici, cui si rinvia per la relativa disciplina.

ART. 22 ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa a titolo gratuito l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere); a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento armonico con l'arredo urbano della zona circostante e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini, associazioni, enti che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via o zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata dalla medesima.

4. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la posa di tende solari, di bracci, lampioni e simili sulla pubblica via. Per la collocazione dei suddetti valgono le disposizioni dettate dal Regolamento Edilizio.

5. Le autorizzazioni sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei competenti uffici regionali.

6. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati a titolo di liberalità dai soggetti indicati ai commi precedenti dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione e non potranno dar luogo a indennizzi di sorta.

ART. 23
OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale ed alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.

Gli ancoraggi degli striscioni o cartelli costituenti materiale pubblicitario, non aventi collocazione fissa, non potranno essere fissati ai pali di sostegno della pubblica illuminazione o di altri pubblici servizi. Detti ancoraggi necessitano comunque di competente verifica di stabilità e sicurezza da accertarsi prima della relativa installazione. Dovranno in ogni caso essere rispettate le vigenti norme in materia di sicurezza per il montaggio di pannelli e strutture mobili.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere effettuata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio di opportuna autorizzazione e previo parere della C.E.C. (Commissione Edilizia Comunale).

ART. 24
OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine) deve essere data tempestivamente al fine di consentire ove occorra la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

Qualora, a tale scopo, fosse necessaria la predisposizione di apposita ordinanza per interruzione di pubblico servizio (es. interruzione o deviazione traffico), la comunicazione relativa deve essere presentata con almeno 15 gg. di anticipo rispetto all'inizio dei lavori relativi. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono o fax nel momento in cui l'intervento è effettuato, facendo seguire la documentazione del caso.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico oltre alle relative prescrizioni indicate nel documento autorizzativo.

ART. 25

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli o di carrozziere.

ART. 26

OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio Comunale Competente, con l'indicazione del luogo, delle dimensioni e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio Comunale Competente restituisce il provvedimento autorizzatorio.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ART. 27

OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui al precedente art. 18 comma 3 del presente regolamento. L'autorizzazione

deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. In presenza di motivate ragioni, l'Autorità Comunale può derogare a tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Per quanto non espressamente previsto in merito si fa riferimento a più specifiche disposizioni di cui alla legge elettorale.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 28

OCCUPAZIONI CON DEHORS

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per la collocazione di un dehor, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici fissati in proposito dal relativo Regolamento Comunale e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nei Regolamenti comunali sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e sulla occupazione di suolo pubblico con allestimento di dehors stagionali e continuativi.

3. Fatti salvi particolari e specifici disposti dai sopramenzionati regolamenti, l'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere rinnovata a domanda del titolare interessato.

ART. 29

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via ed aree ad uso pubblico può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre mt. 1 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a cm. 70 dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. Il suolo pubblico soggetto all'Autorizzazione deve essere costantemente tenuto pulito.

5. Agli esercizi commerciali e pubblici non è permesso esporre insegne, cartelli pubblicitari o oggetti che possano ledere il decoro e la dignità delle persone.

ART. 30

OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art.15 e quanto disposto dall'art. 31 del presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico anche in aree non mercatali per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche, o diretti produttori dei beni posti in vendita o associazioni di volontariato per attività promozionali e finalità non a scopo di lucro. L'attività dovrà comunque essere esercitata su aree con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, le attività di vendita devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 31

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita in spazi in cui lo stazionamento rechi intralcio alla regolare circolazione;
- c) E' vietato esercitare, per motivi di polizia stradale, il commercio in forma itinerante in tutte le vie e piazze del centro storico come delimitato dal Piano Regolatore Generale Comunale;
- d) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- e) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di luoghi di cura, case di riposo e di cimiteri;
- f) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici pubblici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In esse è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 32 MESTIERI GIROVAGHI

1. A nomadi ed a girovagi, in mancanza di strutture ed aree specificatamente attrezzate e destinate allo scopo, è consentita la sosta con le loro carovane sulle aree disponibili del territorio comunale, qualora esistenti, di volta in volta individuate dai competenti uffici comunali, previa autorizzazione della Polizia Municipale e limitatamente al periodo indicato sulla medesima.

2. Circa l'osservanza delle suddette disposizioni e l'eventuale applicazione di sanzioni si rinvia al disposto degli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

3. Per quanto attiene l'occupazione di spazi da parte di soggetti praticanti mestieri girovagi, durante lo svolgimento del mercato settimanale si applica quanto espressamente prescritto dal regolamento comunale per lo svolgimento del commercio su area pubblica.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 33 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali, l'A.R.P.A. e l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E' in ogni caso vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di rumore, si fa rinvio a quanto stabilito dal piano di zonizzazione acustica approvato dall'ente ed alla vigente normativa antirumore.

ART. 34 LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo e da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con apposito provvedimento, essere esteso ad un periodo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART. 35 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale che il livello sonoro delle emissioni (rumori o vibrazioni prolungate) propagate all'esterno rispetti sempre i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. In ogni caso le emissioni sonore devono cessare alle 24,00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, applicando, per analogia, quanto riportato in merito all'art.15 comma 1 lett. a), b), c), del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti e trattenimenti pubblici.

ART. 36 ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni prolungate non possono farsi funzionare prima delle ore 6 e dopo le ore 24 nei giorni feriali; prima delle ore 8,30 e dopo le ore 24 nei giorni festivi.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano effettuati soltanto nelle fasce orarie comprese tra le ore 8,00 e le ore 12,30 e tra le ore 14,30 e le ore 20,00 nei giorni feriali.

5. Nei giorni festivi non possono essere eseguiti lavori di rimozione e demolizione di pavimenti e rivestimenti. Altri lavori di ristrutturazione potranno essere eseguiti nei limiti di cui al comma precedente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

6. Strumenti agricoli a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, moto decespugliatori, ecc.... potranno essere utilizzati nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00 nei giorni feriali; dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi.

ART. 37 STRUMENTI MUSICALI

1. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è in ogni modo consentito l'uso di strumenti musicali, cantare e fare schiamazzi, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 23 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 38 SCHIAMAZZI NOTTURNI

1. Dopo le ore 23 è vietato cantare e suonare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie.

2. Ripetuti interventi degli organi di vigilanza, a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata e uscita da pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura in deroga alle disposizioni generali.

3. Relativamente ai rumori molesti derivati da veicoli stradali si richiamano le limitazioni stabilite dal Nuovo Codice della strada, dal suo regolamento attuativo, oltre alle limitazioni stabilite dal Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune.

ART. 39
DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, i proprietari di veicoli stradali sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo nei limiti di legge con durata del segnale complessivamente non superiore a tre minuti primi anche se intermittente.
2. Tale disposizione si applica anche per i dispositivi anti-intrusione fissi in immobili per i quali la durata del segnale acustico non potrà essere superiore a 15 minuti di esercizio continuo.

TITOLO V
TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 40
Rinvio

Per tutte le norme, le regole e le sanzioni relative si rimanda all'apposito Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali.

TITOLO VI
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART. 41
SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici da tenersi a disposizione dei frequentatori. Detti servizi dovranno rispondere ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria previsti dalla normativa nazionale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale.
2. I servizi igienici devono essere sempre puliti e forniti di carta igienica, sapone e asciugamani monouso.

ART. 42
AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito telefonico dell'Amministratore, deve essere indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico del responsabile del funzionamento caldaia e deve essere affissa copia del Regolamento Condominiale.

TITOLO VII

ART. 43 NORME SANZIONATORIE E SANZIONI

Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli agenti della Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie limitatamente alle materie di specifica competenza

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

3. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ripostate nella tabella descritta in calce al presente articolo. Per le violazioni per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.

2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

3. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., nel rispetto dei limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento.

4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l' indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

- c) le generalità dell'autore della violazione, dell' eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 689/81.

6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Rapporto all'autorità competente.

1. Fatte salve le ipotesi di cui all' articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo della legge succitata, l'agente della Polizia municipale trasmette al Comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Competenza ad emettere le ordinanze – ingiunzione o di archiviazione.

1. L'emissione dell' ordinanza – ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs.- 18 agosto 2000 n.267, ai Responsabili dei servizi competenti per materia.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

3. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza – ingiunzione motivata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta entro i limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

5. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 689/81.

6. L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore ISEE è inferiore ad € 5.000,00, come da regolamento comunale.

7. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

8. Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81 e s.m.i.

Termini per l'emissione delle ordinanze – ingiunzione

1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 93.

2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo o con separato atto sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

6. La richiesta d'acquisizione per motivi istruttori di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Altre sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D. Lgs. 13 luglio 1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
- b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

2. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

3. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

4. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Descrizione della violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 7 comma 1 lett. a – t comportamenti vietati	Da € 25 a € 250	€ 50
Art. 8 comma 1 lett. a altre attività vietate - rifiuti	Da € 25 a € 250	€ 50
Art. 8 comma 1 lett. b – l altre attività vietate	Da € 25 a € 250	€ 50
Art. 8 comma 1 lett. j sosta con motore acceso	Art. 157 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285	
Art. 8 comma 1 lett. k esecuzione di lavori senza accorgimenti di sicurezza	Art.21 Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992, n.285	
Art. 8 comma 1 lett. l circolazione su marciapiedi e piste ciclabili	Art.7 Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992, n.285	

Art. 8 comma 1 lett. m – o	altre attività vietate	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 9 comma da 1 a 10	nettezza del suolo e dell'abitato	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 9 comma 11	pulizia meccanizzata degli spazi pubblici	Art.7 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	
Art. 10	raccolta rifiuti "porta a porta"	Ordinanza Sindacale n.47 del 17.11.2006	
Art. 11	spurgo pozzi neri e fosse biologiche	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 12	sgombero neve	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 13 comma 1 e 2	manutenzione facciate edifici	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 13 comma 3	conservazione fabbricati e muri	Art.30 codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	
Art. 14 ambientale	zone di particolare interesse	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 14 comma 5	cimitero comunale – attività vietate	Regolamento comunale di Polizia Mortuaria	
Art. 15	salvaguardia del verde pubblico – atti vietati	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 16 comma 1, 2,3	verde privato - obbligo di non restringere o danneggiare la strada	Art.29 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285	
Art. 16 comma 4	decoro del verde privato e condominiale	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 16 comma 5 e 6 ect.	bruciature sterpaglie, ramaglie	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 17	occupazione di aree pubbliche	Art.20 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285	
Art. 19	processioni - manifestazioni	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 20	occupazione per trattenimenti pubblici – attività varie	da € 50 a € 500	€ 100
Art. 21	spettacoli viaggianti	Regolamento comunale spettacoli viaggianti	
Art. 22	occupazioni con elementi di arredo	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 22 comma 4	tende solari – lampioni – altri mezzi pubblicitari	da € 50 a € 500	€ 100
Art. 23	pubblicità	Art.23 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285	
Art 24	interventi impianti sotterranei – cantieri stradali	Art.21 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	
Art. 25	riparazione veicoli – occup.suolo pubblico	da € 50 a € 500	€ 100
Art. 26	traslochi	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 27	comizi e raccolta firme	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 28	dehors	da € 50 a € 500	€ 50
Art. 29	esposizione merci	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 30	vendita su aree pubbliche non mercatali	da € 50 a € 500	€ 100
Art. 31	comma 1 lett. a – g Commercio itinerante	da € 50 a € 500	€ 100
Art. 32	mestieri girovaghi - nomadi	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 33	tutela della quiete pubblica e privata	da € 50 a € 500	€ 100
Art. 34	lavoro notturno	da € 50 a € 500	€ 100

Art. 35 comma 2	obblighi del titolare dell'esercizio pubblico – quiete pubblica	da € 50 a € 500	€ 100
Art. 36	rumori molesti	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 37	strumenti musicali	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 38 comma 1 e 2	schiamazzi notturni	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 38 comma 3	rumori molesti veicoli	Art.155 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	
Art. 39 comma 1	dispositivi allarme antifurto veicolo	Art.155 Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	
Art. 39 comma 2	dispositivi anti-intrusione	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 41	pubblici esercizi/ritrovi - servizi igienici	da € 25 a € 250	€ 50
Art. 42	amministrazione stabili - tabella	da € 25 a € 250	€ 50

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44 ABROGRAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n° 55 del 11 Giugno 1961 e dalla G.P.A. in seduta del 27.07.1961 n° 46393 DIV. II, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.